



## **COMUNE DI RAGUSA**

### **Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane**

#### **CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO**

N.

L' anno duemiladiciotto il giorno due del mese di novembre, presso la Residenza Comunale  
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

#### **TRA**

Il Dott. Vito Vittorio Scalogna, nato a            il            , il quale interviene in nome e per conto del  
Comune di Ragusa (C.F. n. 00180270886), in qualità di Dirigente del Settore 2° - Organizzazione e  
Gestione Risorse Umane del Comune stesso,

**E**

il sig. Basile Nunzio, nato a Ragusa il 17.02.1964 e residente a Ragusa in via            n. , C.F.:

#### **PREMESSO**

- che il presente contratto viene stipulato ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
- che nel presente contratto il Comune di Ragusa è riportato con la sola espressione "Comune" mentre il sig. Basile Nunzio è riportato con l'espressione "Prestatore di lavoro";
- che con determinazione dirigenziale n°            del            è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di un "Istruttore amministrativo" (ctg. C1), con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato secondo le disposizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.267/2000 e all'art. 12 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
- che, con determinazione n. del            , a conclusione della selezione, il sindaco ha individuato tale collaboratore nel sig. Basile Nunzio;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 2° n. del            è stata formalizzata l'assunzione in servizio del sig. Basile Nunzio;
- che il sig. Basile Nunzio ha accettato la nomina ed ha dichiarato, sotto la propria responsabilità,

di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001;

- che, con deliberazioni adottate dalla G.M., l'Amministrazione comunale, si riserva di sostituire il trattamento economico accessorio, previsto dai CC.CC.NN.LL. di comparto, spettante al citato collaboratore esterno con un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale ;

In applicazione dell'art.90 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 12, del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

## SI CONVIENE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

### **Art.1 - Tipologia del rapporto di lavoro.**

Il Comune, ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. n.267/2000 dell'art. 12, lett. a) e b) del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, assume il sig. Basile Nunzio, che accetta, quale collaboratore esterno - con profilo di Istruttore amministrativo, cat. C1 - addetto alle relazioni esterne funzionali agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di diritto pubblico.

### **Art. 2 - Data di inizio e fine del rapporto**

Il rapporto di lavoro, a carattere subordinato e a tempo determinato, ha inizio in data **1 novembre 2018** e avrà la durata di 1 (uno) anno, salvo eventuale rinnovo e comunque non oltre la scadenza naturale del mandato del Sindaco.

### **Art.3 - Trattamento economico. Prestazioni. Sede di lavoro.**

3a) Al prestatore di lavoro è attribuito il trattamento economico in conformità alle disposizioni contrattuali di comparto, anche a livello decentrato integrativo e, pertanto, esso è equivalente a quello previsto dal CCNL di comparto del 21 maggio 2018 per il personale appartenente alla categoria C, posizione economica C1 e profilo professionale di istruttore amministrativo.

Il trattamento economico è articolato così come risulta dall'allegato prospetto contabile che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. (sub A).

Vengono corrisposte, altresì, le quote di assegno nucleo familiare, se ed in quanto dovute.

Il prestatore di lavoro è tenuto a comunicare, all'atto della presa in servizio, quanto necessario per consentire la corretta determinazione del trattamento economico allo stesso spettante.

3b) Le mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di riferimento hanno le caratteristiche indicate per la categoria C previste dal CCNL del 21 maggio 2018 sull'ordinamento professionale. In particolare il prestatore di lavoro verrà adibito alle relazioni esterne funzionali agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

3c) La sede di destinazione dell'attività lavorativa è lo Staff del Gabinetto del Sindaco.

### **Art. 4 - Orario di lavoro.**

L'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali, articolato sull'orario di servizio stabilito, nel rispetto delle normative vigenti, secondo le disposizioni del Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza e dovrà essere registrato quotidianamente mediante budge marcatempo-tesserino di riconoscimento avuto in dotazione.

L'orario di lavoro è informato a criteri di flessibilità e di funzionalità del servizio articolato nel

rispetto delle normative vigenti.

**Art. 5 - Ferie ed altre assenze dal servizio. Rinvio.**

Si applicano le disposizioni del CCNL vigente nel tempo.

**Art. 6 - Obblighi del prestatore di lavoro. Codice di comportamento. Incompatibilità.**

Il prestatore di lavoro è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il prestatore di lavoro si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Al prestatore di lavoro, in uno al presente contratto, è consegnata copia del Codice di comportamento di cui sopra, così come è consegnata una copia delle norme disciplinari di cui al C.C.N.L. del 21 maggio 2018.

Il prestatore di lavoro dichiara di avere preso visione di tutte le norme regolamentari e contrattuali citate nelle precedenti clausole, in particolare del suddetto Codice di comportamento.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le gravità delle inosservanze, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il prestatore di lavoro sia stato autorizzato preventivamente dal Comune.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

**Art. 7 - Tutela dei dati personali.**

Il Comune garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento derivante dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati (privacy).

I dati personali del prestatore di lavoro sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico – economica dello stesso dipendente.

**Art. 8 - Risoluzione del contratto – Preavviso – Indennità sostitutiva del preavviso**

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata all'art. 2) del presente contratto, salvo risoluzione anticipata per giusta causa o per scadenza del mandato del Sindaco. Nel caso di annullamento degli atti relativi alla procedura della proroga, il rapporto di lavoro si deve intendere risolto senza obbligo di preavviso e con esenzione di responsabilità a qualsiasi titolo a carico dell'Amministrazione.

Nei casi di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per i quali sono previsti il preavviso o la corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, si applica l'art. 7, comma 7, del CCNL del 14.9.2000.

A tal fine, il prestatore di lavoro, in caso di dimissioni prima del termine indicato all'art. 2 del presente contratto, è tenuto a dare preavviso trenta giorni prima del termine della risoluzione del rapporto stesso, dandone comunicazione scritta all'Ente. In caso di inosservanza del suddetto termine di preavviso, il prestatore di lavoro è tenuto a corrispondere all'Ente una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al prestatore di lavoro un importo

corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

**Art. 9 - Divieto di tacito rinnovo o proroga del contratto.**

Il presente contratto non può essere tacitamente prorogato né tacitamente rinnovato ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**Art. 10- Sottoscrizione . Bollo e registrazione - esenzione.**

Le parti sottoscrivono il presente contratto in duplice originale, in segno di benestare ed incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n., 642 modificato e integrato, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 11 Clausola finale. Disposizione di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme ed alle condizioni contenute nel D. lgs. 165/01 e successive modificazioni, nel Codice Civile e, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di contratti a tempo pieno e determinato applicabili per il personale del comparto Regioni – autonomie locali, oltre che le disposizioni dei regolamenti interni di questo Comune, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Allegati:

- scheda descrittiva
- prospetto contabile
- codice disciplinare
- codice di comportamento
- copia della comunicazione obbligatoria telematica di instaurazione di cui all'art.9-bis, comma 2 del d.l. 510/1996, convertito in legge 608/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale di cui uno da conservare agli atti del Comune ed uno per la parte.

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL PRESTATORE DI LAVORO

---

---